

## **Il principio di leale collaborazione: limite alla potestà legislativa delle Regioni?**

Corte costituzionale, 19 marzo 2010, n. 112

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso la legge della Regione Liguria 16 febbraio 2009, n. 1 recante “Istituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) Euroregione Alpi Mediterraneo”.

### Norme impugnate e parametri di riferimento:

È stata impugnata la legge su citata per contrasto con gli artt. 97, 117, 118 della Costituzione e, in particolare, l’art. 1, comma 1 e 2, comma 2, lettere b) e d), della medesima legge, per contrasto con l’art. 117, primo comma della Costituzione.

In primo luogo, si ritiene che la legge avrebbe violato il principio di leale collaborazione (artt. 117 e 118 della Costituzione), nonché il principio di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione), in quanto la Regione Liguria avrebbe disciplinato la partecipazione alla costituzione del GECT prima della conclusione del procedimento mediante il quale il Governo avrebbe dovuto autorizzarne la partecipazione, a norma dell’art. 16, paragrafo 1, del Regolamento CE n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, senza peraltro prevedere alcuna sospensione degli effetti in attesa del provvedimento autorizzatorio.

In secondo luogo, l’articolo 1, comma 1, come previsto dall’articolo 6, punto 1 della Convenzione, ove indicano tra gli obiettivi della Regione Liguria, unitamente alle altre Regioni ivi indicate, il rafforzamento dei "legami politici, economici, sociali e culturali", ampliano le competenze assegnate al GECT dal Regolamento CE n. 1082/2006, previste dagli articoli 1, comma 2, e 7, comma 2, che indicano esclusivamente che gli obiettivi e i compiti affidatigli si limitino "all'agevolazione e alla promozione della cooperazione territoriale ai fini del rafforzamento della coesione economica e sociale". Ciò in violazione dell’articolo 117, comma 1, della Costituzione, in virtù del quale la potestà legislativa è esercitata dalle Regioni nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario. Analoghe considerazioni valgono per l’art. 2, comma 2 della legge de quo.

### Argomentazioni della Corte:

In merito alla prima censura, la Corte ha affermato che l’esercizio dell’attività legislativa sfugge alle procedure di leale collaborazione e che non risulta individuabile un fondamento costituzionale di un simile obbligo (sentenza n. 196 del 2004). Pertanto, non può ritenersi che la legge regionale impugnata sia illegittima per la mancata tempestiva interlocuzione con lo Stato, nell’ambito del procedimento autorizzatorio previsto dal regolamento europeo. Inoltre, con riguardo ai principi di buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.), va osservato che la legge, prevedendo che la partecipazione al GECT «si deve intendere perfezionata a conclusione delle procedure statali di approvazione previste dal Regolamento CE n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio», contiene una sostanziale sospensione degli effetti legati all’adesione, peraltro in coerenza con le disposizioni cogenti contenute nel citato regolamento. Sicché non può ritenersi che la Regione abbia proceduto a dare attuazione alla normativa comunitaria prima che lo Stato ne abbia disposto la trasposizione nel proprio ordinamento.

Per quanto riguarda la seconda censura, la Corte segnala che in seguito alle modifiche intervenute ad opera della l.r. 15 febbraio 2010, n. 2, recante “Disposizioni di adeguamento della normativa regionale”, è cessata la materia del contendere.

### Decisione della Corte:

La Corte dichiara: a) non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge in questione;  
b) cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 1 e dell'art. 2, comma 2, lettere b) e d), della l.r. 1/2009.

Giurisprudenza richiamata:

- Sul principio di leale collaborazione: Corte cost. sentt. nn. 249 del 2009 e n. 159 del 2008.